

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME
PROCEDURALI**

Premessa

L'ART. 117 COMMA 6 DELLA COSTITUZIONE RICONOSCE AI COMUNI "POTESTÀ REGOLAMENTARE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE", E L'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE 131/2003 HA INTESO DEFINIRE L'AMBITO DI COMPETENZA PREVEDENDO CHE "LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE, DELLO SVOLGIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE FUNZIONI DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE È RISERVATA ALLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL'ENTE LOCALE, NELL'AMBITO DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO O DELLA REGIONE, CHE NE ASSICURA I REQUISITI MINIMI DI UNIFORMITÀ, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 114, 117, SESTO COMMA, E 118 DELLA COSTITUZIONE".

IL PRESENTE REGOLAMENTO - IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007 N. 29 E DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 2982 DEL 14 OTTOBRE 2008 E N. 3340 DEL 4 NOVEMBRE 2008 - DISCIPLINA I PARAMETRI E I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E LE RELATIVE NORME PROCEDURALI PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO NEL TERRITORIO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

PER 'LEGGE REGIONALE', CITATA NEL PRESENTE REGOLAMENTO, DEVE INTENDERSI LA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE".

**TITOLO I
Criteri di programmazione**

ARTICOLO I

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

1. I PRESENTI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE SI PONGONO COME OBIETTIVI PRIORITARI:

- A) FAVORIRE LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELLA RETE COMUNALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, IN ARMONIA CON LA ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED IN PARTICOLARE CON QUELLE DEL SETTORE TURISMO, COSÌ COME INDICATO NELLA LEGGE REGIONALE 29/2007;
- B) DETERMINARE L'OFFERTA COMPLESSIVA PRESENTE NELL'AREA IN RELAZIONE ALLE DIVERSE VOCAZIONI ECONOMICHE DELLE DIFFERENTI PARTI DEL TERRITORIO E ALLE ESIGENZE DEI CONSUMATORI AL FINE DI POTER MIGLIORARE IL LIVELLO DEL SERVIZIO E STIMOLARE LA CONCORRENZA TRA LE IMPRESE, CON UNA DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO COMPATIBILE CON LE DIVERSE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO STESSO;
- C) INTEGRARE LE SUDDETTE ESIGENZE CON LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CON GLI INTERVENTI EDIFICATORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E/O PREVISTI DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI;
- D) INCENTIVARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO AL FINE DI RIQUALIFICARE LE ZONE DI PREGIO DEL TERRITORIO;
- E) SALVAGUARDARE IL SERVIZIO NELLE ZONE MENO DENSAMENTE POPOLATE;
- F) TUTELARE LA GENERALE QUALITÀ DELLA VITA ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, AL FINE DI COMMISURARE LA LORO FUNZIONE RELAZIONALE ED AGGREGATIVA CON I PRINCIPI DI TUTELA E RISPETTO DEL VIVERE CIVILE.

ARTICOLO 2
ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI ATTUATA CON LE PRESENTI NORME, IL TERRITORIO COMUNALE È SUDDIVISO NELLE SEGUENTI ZONE, INDIVIDUATE AL FINE DI ASSICURARE IL SERVIZIO AL CONSUMATORE ED IN BASE ALLE VOCAZIONE DELLE DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO, ANALIZZANDO IL PROFILO URBANISTICO-AMBIENTALE, IL PROFILO DEMOGRAFICO E QUELLO ECONOMICO:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	MASER CENTRO STORICO
ZONA 2	COSTE CENTRO STORICO
ZONA 3	CRESPIGNAGA
ZONA 4	MADONNA DELLA SALUTE
ZONA RESIDUALE	TUTTE LE AREE DEL TERRITORIO NON RICOMPRESE NELLE DELIMITAZIONI DELLE PRECEDENTI ZONE

2. I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI DELIMITAZIONE DELLE DIVERSE ZONE SONO DEFINITI NELLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA.
3. LA PERIMETRAZIONE DELLE ZONE È QUELLA RISULTANTE NEGLI ALLEGATI CARTOGRAFICI, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEI PRESENTI CRITERI.

ARTICOLO 3
APERTURA DI NUOVI ESERCIZI

1. L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ O IL TRASFERIMENTO DI SEDE IN DIVERSA ZONA SONO CONDIZIONATE ALLE VALUTAZIONI CONTENUTE DALLA TABELLA CONCLUSIVA RIPORTANTE LA "MATRICE DI PROGRAMMAZIONE", IN ALLEGATO AI PRESENTI CRITERI, ED AI SUOI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 5, COMMA 1, PER LE APERTURE IN DEROGA.
2. FERMI RESTANDO I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE E DALL'ART. 10 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ, I TRASFERIMENTI DI SEDE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SONO SUBORDINATI ANCHE AL RISPETTO DEI SEGUENTI ELEMENTI E CONDIZIONI ESSENZIALI:
- a) VERIFICA DELL'IMPATTO ACUSTICO: IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O LA PRESENTAZIONE DI D.I.A. PER NUOVA APERTURA, SIA DI ESERCIZI CHE DI CIRCOLI PRIVATI, È SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (D.P.I.A.), DA PREDISPORSI IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ARPAV N. 3 DEL 29 GENNAIO 2008 "APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE QUADRO N. 447 DEL 26.10.1995".
- IN CASO DI ATTIVITÀ ESISTENTI, DETTA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA QUALORA SIA PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TALI DA MODIFICARE LE IMMISSIONI DI RUMORE NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE E/O PER I QUALI SIA PREVISTO L'UTILIZZO DI INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE QUALI GLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO, DI TRATTAMENTO ARIA, DI CLIMATIZZAZIONE, DI ASPIRAZIONE, DI VENTILAZIONE O SIMILI, OVVERO MACCHINARI QUALI ATTREZZATURE PER CUCINA E LAVANDERIA, ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI, ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO O SIMILI, O NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA O LO SVOLGIMENTO DI EVENTI CON DIFFUSIONE DI MUSICA O UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI.
- b) PARTICOLARI PRESCRIZIONI DI APERTURA O ESERCIZIO RIPORTATE DALLE VALUTAZIONI FINALI DELLA MATRICE IN ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER PARTICOLARI AMBITI O AREE PUNTUALMENTE INDIVIDUATE ALL'INTERNO DI UNA ZONA E RISULTANTI NELLE PLANIMETRIE ALLEGATE AL PRESENTE REGOLAMENTO. TALI PRESCRIZIONI SONO DA RIPORTARSI ANCHE NEL TITOLO AUTORIZZATORIO, E POSSONO RIGUARDARE ELEMENTI QUALI: ORARI, GIORNI DI APERTURA, DETENZIONE/UTILIZZO DI APPARECCHI RADIO-TELEVISIVI E SIMILARI, TIPOLOGIA DI PRODOTTI E BEVANDE SOMMINISTRABILI, DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DI GIOCHI LECITI O DI INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI, ECC.
- c) OTTENIMENTO DI ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PER L'UTILIZZO DI EVENTUALI AREE ESTERNE ADIBITE ALLA SOMMINISTRAZIONE, ADIACENTI O PERTINENTI AL LOCALE, OTTENUTE IN CONCESSIONE, SE PUBBLICA, O A DISPOSIZIONE DELL'ESERCENTE, SE PRIVATE; A TAL FINE DEVE ESSERE PRESENTATA APPOSITA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA O, IN ASSENZA, SPECIFICA ORDINANZA SINDACALE, NONCHÈ RISPETTATA LA COMPATIBILITÀ EDILIZIA. IL COMUNE PER TALE UTILIZZO PUÒ STABILIRE, SE DEL CASO, UNA SPECIFICA LIMITAZIONE DI ORARIO, ANCHE IN ALTERNATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.

ARTICOLO 4

Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. LA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE, DI CUI ALL'ALLEGATO, ESPRIME PER CIASCUNA ZONA UN RISULTATO ATTRAVERSO TRE PARAMETRI, CONCORRENZA, ACCESSIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ, CIASCUNO DEI QUALI SI CONCLUDE CON I VALORI ALTA, MEDIA, BASSA, LA CUI SINTESI VIENE ESPRESSA NELLE VALUTAZIONI FINALI, RESE IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, E CHE, IN VIA GENERALE, **COMPORTANO UN DINIEGO ALL'APERTURA DI NUOVE STRUTTURE O A TRASFERIMENTI DI SEDE TRA DIVERSE ZONE QUALORA NELLA ZONA I TRE INDICATORI RIPORTINO UNA DELLE SEGUENTI COMBINAZIONI DI VALORI:**

INDICATORI		
concorrenza	accessibilità	sostenibilità
BASSA	ALTA	BASSA
MEDIA	ALTA	BASSA
ALTA	BASSA	BASSA
ALTA	MEDIA	BASSA
ALTA	ALTA	BASSA
ALTA	ALTA	MEDIA

2. IN TUTTI I CASI, A PRESCINDERE DALLE RISULTANZE DELLA MATRICE PER LA ZONA INTERESSATA, LE VALUTAZIONI FINALI POTRANNO IDENTIFICARE DELLE SPECIFICHE AREE, ALL'INTERNO DI UNA ZONA, OGGETTO DELLA PARTICOLARE TUTELA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, NELLE QUALI L'APERTURA DI NUOVE STRUTTURE DI SOMMINISTRAZIONE È PRECLUSA O SOTTOPOSTA A PARTICOLARI CONDIZIONI.
3. AL DI FUORI DEI CASI PRECEDENTI, È SEMPRE POSSIBILE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER NUOVE APERTURE O TRASFERIMENTI TRA ZONE DIVERSE, SALVO EVENTUALI PRESCRIZIONI PREVISTE NELLE RISULTANZE FINALI DELLA MATRICE.

ARTICOLO 5

APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

1. PUÒ ESSERE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN DEROGA AI PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE, NEI SEGUENTI CASI:
- NELLE ZONE RESIDUALI, IN QUANTO ZONE PRIVE DI ELEMENTI DI CRITICITÀ NELLE QUALI L'INSEDIAMENTO È SUBORDINATO ESCLUSIVAMENTE A VINCOLI AMBIENTALI ED URBANISTICI;
 - NELL'AMBITO DI CENTRI COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2004, N. 15;
 - ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI E COMPLESSI SPORTIVI: PALAZZETTI, PISCINE, STADI, CAMPI DA TENNIS, ECC.;
 - IN PARTICOLARI CONTESTI QUALI: CENTRI POLIVALENTI FRAZIONALI, ORATORI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SALE DI CULTURA ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI, CASE DI CURA, PARCHI PUBBLICI, CENTRI AGRO-ALIMENTARI, MERCATI ALL'INGROSSO, STRUTTURE FIERISTICHE, ECC.;
 - IN VILLE E PARCHI CHE ABBIANO INTERESSE ARTISTICO O STORICO (D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42);
2. L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È VINCOLATO AL COLLEGAMENTO FUNZIONALE E LOGISTICO CON IL CONTESTO/STRUTTURA A CUI È COLLEGATO; TALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SONO PERTANTO TRASFERIBILI IN ALTRA SEDE SE NON CONGIUNTAMENTE ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE CUI SI RIFERISCONO.
3. STANTI I PARTICOLARI CONTESTI NEI QUALI VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO, L'ESERCIZIO DELLA STESSA PUÒ ESSERE SUBORDINATO AD EVENTUALI PUNTUALI PRESCRIZIONI (ORARI, GIORNI DI APERTURA, DETENZIONE/UTILIZZO DI APPARECCHI RADIO-TELEVISIVI E SIMILARI, TIPOLOGIA DI PRODOTTI E BEVANDE SOMMINISTRABILI, DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DI GIOCHI LECITI O DI INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI, ECC.) IMPARTITE DALLA GIUNTA COMUNALE E DA RIPORTARSI ANCHE NEL TITOLO AUTORIZZATORIO.

ARTICOLO 6
TRASFERIMENTO DI SEDE IN DIVERSA ZONA

1. IL TRASFERIMENTO DI SEDE DA UNA ZONA AD UN'ALTRA DEL TERRITORIO COMUNALE È SUBORDINATO AL RILASCIO DI APOSITA AUTORIZZAZIONE, FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI APERTURA PREVISTA DALLE RISULTANZE DELLA MATRICE PER LA ZONA DI INSEDIAMENTO.
2. LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEVE ESSERE PRODOTTA SECONDO GLI STESSI CONTENUTI E MODALITÀ PREVISTI PER UNA NUOVA APERTURA.

ARTICOLO 7
ATTIVITÀ STAGIONALE

FERMO RESTANDO CHE IL CARATTERE DI STAGIONALITÀ E LA RELATIVA DURATA VENGONO DICHIARATI NELLA DOMANDA DALL'INTERESSATO, L'APERTURA DI TALE ATTIVITÀ RIENTRA NEI NORMALI CRITERI E PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE ED È SUBORDINATA ALLE VALUTAZIONI FINALI DELLA MATRICE PER LA ZONA INTERESSATA.

ARTICOLO 8
AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

ALLE ASSOCIAZIONI E AI CIRCOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE POSSONO ESSERE RILASCIATE AUTORIZZAZIONI NELLE ZONE PER LE QUALI LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI APERTURA PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, NONCHÉ NELLE ZONE RESIDUALI.

ARTICOLO 9
EFFICACIA E VALIDITÀ DEI CRITERI COMUNALI - REVISIONE ANNUALE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. I PRESENTI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE HANNO VALIDITÀ TRIENNALE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRANO IN VIGORE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE ED HANNO UNA DURATA DI TRE ANNI. ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO LA PRESENTE PROGRAMMAZIONE RIMANE COMUNQUE IN VIGORE FINO ALL'ADOZIONE DI NUOVI CRITERI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
2. PRIMA DELLA SCADENZA TRIENNALE, I PRESENTI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE SONO SOTTOPOSTI - CON APPOSITO PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO - A REVISIONE ANNUALE, A FAR DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. TALE REVISIONE, DA EFFETTUARSI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA ANNUALE, RIGUARDA UNICAMENTE LE VARIAZIONI DELLA MATRICE CONSEGUENTI A NUOVI RILASCI, TRASFERIMENTI E CESSAZIONI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
3. QUALORA A SEGUITO DELLA REVISIONE ANNUALE SI VERIFICHÌ UNA VARIAZIONE DELLA MATRICE INTESA A CONSENTIRE IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI IN ZONE PER LE QUALI LA PROGRAMMAZIONE NON NE PREVEDEVA LA POSSIBILITÀ, LE NUOVE RISULTANZE DELLA MATRICE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE, PREVIA APOSITA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA, AD APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AL FINE DI RIFORMULARE LE VALUTAZIONI E STABILIRE EVENTUALI CONDIZIONI DI RILASCIO E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
4. AI FINI DELLA REVISIONE ANNUALE, TUTTE LE ISTANZE COMPLETE, PERVENUTE ENTRO LA SCADENZA ANNUALE DETERMINATA AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 2, VERRANNO ESAMINATE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE MATRICE ANTECEDENTI ALLA REVISIONE. LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA ANNUALE SARANNO ESAMINATE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLA MATRICE AGGIORNATA.

TITOLO II
NORME PROCEDURALI GENERALI

ARTICOLO 10
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. PER LA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ, DELLE COMUNICAZIONI E PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 26 APRILE 1992, N. 300.
2. LA DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEVE ESSERE REDATTA SULL'APPOSITO MODULO FORNITO DAL COMUNE E PRESENTATA AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.
LA DOMANDA DEVE CONTENERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, I SEGUENTI ELEMENTI ESSENZIALI:

- A) GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE;
- B) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI, NEI TERMINI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA;
- C) L'INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEL LOCALE O DELLA ZONA NELLA QUALE SI INTENDE ESERCITARE L'ATTIVITÀ;
- D) NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O ORGANISMI COLLETTIVI, COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL VERBALE DI NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI.

LA DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE A PENA DI NULLITÀ; LA SOTTOSCRIZIONE NON È SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE OVE SIA APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, OVVERO NEL CASO IN CUI L'ISTANZA SIA PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ.

NEI CASI DI INCOMPLETEZZA O ASSENZA DEI DATI SUINDICATI, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA - ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA - L'INAMMISSIBILITÀ DELLA STESSA E LA RELATIVA ARCHIVIAZIONE.

3. LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE CORREDATA, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE - A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ - DELL'APPOSITO ATTO DI NOMINA DEL PROCURATORE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2209 DEL CODICE CIVILE. IN MANCANZA DI DETTO ATTO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA L'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA, PRECISANDO CHE DIVERRÀ PROCEDIBILE SOLO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO MANCANTE.

ARTICOLO 11

CRITERI DI PRIORITÀ NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

LE DOMANDE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEVONO ESSERE ESAMINATE SECONDO I SEGUENTI CRITERI DI PRIORITÀ, IN ORDINE DECRESCENTE:

- 1) ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE QUALE RISULTA DALLA DATA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA O, IN CASO DI CONSEGNA A MANO, DALLA RELATIVA RICEVUTA;
- 2) IN CASO DI DOMANDE PRESENTATE NELLO STESSO GIORNO DI CALENDARIO, SI APPLICANO I SEGUENTI ULTERIORI CRITERI DI PRIORITÀ:
 - A) DISPONIBILITÀ, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DI LOCALI A NORMA CON LE VIGENTI NORMATIVE ED IN POSSESSO DEGLI STANDARD URBANISTICI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (IDONEO TITOLO EDILIZIO: AGIBILITÀ DEI LOCALI, PERMESSO A COSTRUIRE, D.I.A.);
 - B) DOMANDA DI TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DA UNA ZONA ALL'ALTRA IN CUI È RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE;
 - C) MIGLIOR SOLUZIONE URBANISTICA, DA VALUTARE IN TERMINI DI MIGLIORE VIABILITÀ, DI NUMERO DI PARCHEGGI DISPONIBILI O PRESENZA DI AMPIE AREE DI SOSTE NELLE VICINANZE, ACCESSIBILITÀ E FUNZIONALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLE NORME DI SICUREZZA, PRESENZA DI ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI NELLA STESSA AREA E MINOR IMPATTO NEI CONFRONTI DI ZONE STRETTAMENTE RESIDENZIALI.

ARTICOLO 12

COMUNICAZIONE ESITO DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

1. LA DOMANDA DEVE RITENERSI ACCOLTA QUALORA - ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI - NON VENGA COMUNICATO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO O DI INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO.
2. ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, IL RICHIEDENTE DEVE PRODURRE - SALVO PROROGA IN CASO DI COMPROVATA NECESSITÀ E A PENA DI DECADENZA DAL DIRITTO DI OTTENERE IL TITOLO - LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 - PIANTA PLANIMETRICA DEI LOCALI, IN SCALA 1:100, INDICANTE LA RIPARTIZIONE TECNICO FUNZIONALE DEGLI SPAZI, COMPRESSE LE VIE DI ENTRATA E DI USCITA, FIRMATA DA UN TECNICO ABILITATO E CONFORME AL RELATIVO TITOLO EDILIZIO;
 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (D.P.I.A.);
 - IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA DISPONIBILITÀ DEI LOCALI;
 - REGISTRAZIONE SANITARIA RILASCIATA DALL'U.L.SS.;
 - COMUNICAZIONE DI EVENTUALI LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'ESERCIZIO (ART. 3, COMMA 2, D.M. 564/1992).

ARTICOLO 13
SUBINGRESSO

1. IL SUBENTRANTE NELLA GESTIONE O NELLA TITOLARITÀ DI UN ESERCIZIO, GIÀ IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE, PUÒ INIZIARE L'ATTIVITÀ PREVIA COMUNICAZIONE, DA PRODURSI SULL'APPOSITO MODULO FORNITO DAL COMUNE E DA PRESENTARSI AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.
LA STESSA DEVE CONTENERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, I SEGUENTI ELEMENTI ESSENZIALI:
 - A) GENERALITÀ DEL DICHIARANTE;
 - B) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI, NEI TERMINI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA;
 - C) DICHIARAZIONE DI NON AVER MODIFICATO I LOCALI, LE ATTREZZATURE E LA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE;
 - D) DICHIARAZIONE DI AVER PRESENTATO ALL'U.L.SS. LA COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA.LA COMUNICAZIONE DEVE ALTRESÌ ESSERE CORREDATA, A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ, DELL'APPOSITA ATTESTAZIONE DI TRASFERIMENTO REDATTA DAL NOTAIO, COPIA DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA ED EVENTUALE COPIA DELL'ATTO DI NOMINA DEL PROCURATORE. IN MANCANZA DI DETTA DOCUMENTAZIONE, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA L'IMPROCEDIBILITÀ DELLA COMUNICAZIONE ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA, PRECISANDO CHE LA STESSA DIVERRÀ PROCEDIBILE SOLO DALLA DATA DI COMPLETA INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MANCANTE.
2. IN OGNI CASO, SE IL SUBENTRANTE NON INIZIA L'ATTIVITÀ ENTRO IL TERMINE DI CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DEL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO, DECADE DALL'AUTORIZZAZIONE.
3. IL SUBINGRESSO PER TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA TITOLARITÀ DELL'ESERCIZIO COMPORTA IL RILASCIO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'AVENTE CAUSA.
4. IL SUBENTRANTE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO PUÒ INIZIARE L'ATTIVITÀ - COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DEL TRASFERIMENTO - SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEGLI STESSI E PRESENTAZIONE DI APPOSITA COMUNICAZIONE AL COMUNE. IN OGNI CASO IL SUBENTRANTE DEVE SEMPRE NOTIZIARE IL COMUNE DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO.
5. NEL CASO DI SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA AL COMUNE APPOSITA DOMANDA CONTENENTE I SEGUENTI ELEMENTI ESSENZIALI:
 - A) GENERALITÀ DEL DICHIARANTE;
 - B) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO IN CAPO AL DICHIARANTE DEI REQUISITI MORALI E LA CONOSCENZA CHE - ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - DOVRÀ COMUNQUE DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO;
 - C) DICHIARAZIONE DI NON AVER MODIFICATO I LOCALI, LE ATTREZZATURE E LA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE;
 - D) DICHIARAZIONE DI AVER PRESENTATO ALL'U.L.SS. LA COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA.
6. NEL CASO DI SUBINGRESSO DEL PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 4, AI FINI DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ, LO STESSO DEVE PRESENTARE APPOSITA DOMANDA CONTENENTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AL COMMA 1.
QUALORA IL PROPRIETARIO NON CHIEDA LA REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DEVE COMUNQUE PROVVEDERE - ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DALLA DATA DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE, PENA LA DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE - AL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN PROPRIETÀ O IN GESTIONE A TERZI, A PRESCINDERE DAL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE.
ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVENUTA SCADENZA/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, IL PROPRIETARIO DEVE DARNE OPPORTUNA NOTIZIA AL COMUNE.
7. IL CAMBIO DELLA RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE, SENZA CESSIONE QUOTE, DEVE ESSERE COMUNICATO AL COMUNE ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DI DETTA MODIFICA.

ARTICOLO 14

TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'AMBITO DELLA STESSA ZONA ED AMPLIAMENTO/RIDUZIONE DEGLI ESERCIZI

1. IL TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'AMBITO DELLA STESSA ZONA E L'AMPLIAMENTO O LA RIDUZIONE DI SUPERFICIE DEI LOCALI SONO SOGGETTI A PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL COMUNE.
2. DETTA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

- CHE I LOCALI RISPONDONO AI REQUISITI DI DESTINAZIONE D'USO E DI AGIBILITÀ PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA;
- CHE I LOCALI SONO/NON SONO ASSOGGETTABILI ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO;
- CHE I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE;
- CHE I LOCALI SONO CONFORMI AI CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ DI CUI AL D.M. 564/1992;
- DI AVERE LA DISPONIBILITÀ DEI LOCALI.

IN ALLEGATO DEVE ALTRESÌ ESSERE PRODOTTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- PIANTA PLANIMETRICA DEI LOCALI, IN SCALA 1:100, INDICANTE LA RIPARTIZIONE TECNICO FUNZIONALE DEGLI SPAZI, COMPRESSE LE VIE DI ENTRATA E DI USCITA, FIRMATA DA UN TECNICO ABILITATO E CONFORME AL RELATIVO TITOLO EDILIZIO;
- COPIA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, SE PREVISTA;
- COPIA DELLA REGISTRAZIONE/COMUNICAZIONE U.L.SS. .

ARTICOLO 15

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE POSSONO ESSERE RILASCIATE IN OCCASIONI AVENTI IL CARATTERE DI TEMPORANEITÀ E STRAORDINARIETÀ AL FINE DI NON ELUDERE LO STRUMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE. LE STESSE POSSONO ESSERE RILASCIATE PER UNA DURATA NON SUPERIORE A N. 21 GIORNI CONSECUTIVI E COMUNQUE PER UN MASSIMO DI TRE MANIFESTAZIONI ANALOGHE IN UN ANNO SOLARE E NELLA MEDESIMA UBICAZIONE.
2. LA DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DEVE ESSERE REDATTA SULL'APPOSITO MODULO FORNITO DAL COMUNE E PRESENTATA AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.
LA DOMANDA DEVE CONTENERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, I SEGUENTI ELEMENTI ESSENZIALI:
 - A) GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE;
 - B) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI, NEI TERMINI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA. NEL CASO DI MANIFESTAZIONE A CARATTERE RELIGIOSO, BENEFICO O POLITICO IL RICHIEDENTE DOVRÀ DICHIARARE IL POSSESSO DEI SOLI REQUISITI MORALI;
 - C) L'INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEL LOCALE O DEI LUOGHI NELLA QUALE SI INTENDE ESERCITARE L'ATTIVITÀ;
 - D) LA DURATA DELL'EVENTO PER IL QUALE È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE.
3. NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O ORGANISMI COLLETTIVI, IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DEVE ESSERE PRODOTTA COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL VERBALE DI NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI.
4. NELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE, È LA NATURA DELLA MANIFESTAZIONE - CARATTERE RELIGIOSO, BENEFICO O POLITICO - A DISTINGUERE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE REGIONALE E NON LA NATURA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE.
5. SI RICONOSCE IL CARATTERE BENEFICO DELLA MANIFESTAZIONE QUALORA I PROVENTI VENGANO DESTINATI AD ASSOCIAZIONI O ORGANISMI COLLETTIVI PRIVI DI SCOPI DI LUCRO, IVI COMPRESO L'AUTOFINANZIAMENTO, COME DA SPECIFICA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE NELLA DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.
L'ORGANIZZATORE - ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE - DEVE PRODURRE OPPORTUNA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA DEVOLUZIONE DEGLI UTILI CONSEGUITI AL SOGGETTO O ALLO SCOPO PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATO. LA MANCATA PRESENTAZIONE DI DETTA DOCUMENTAZIONE COMPORTA - PER LA SUCCESSIVA MANIFESTAZIONE - LA NON APPLICAZIONE DELLA DEROGA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI.

ARTICOLO 16

RINUNCIA DEL PROCURATORE O RECESSIONE DEL PREPOSTO

1. QUALORA IL PROCURATORE INFORMI IL COMUNE DI AVER UFFICIALMENTE COMUNICATO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R. ALLA SOCIETÀ, TITOLARE DELL'AZIENDA, LA PROPRIA DECISIONE DI RECEDERE DALL'INCARICO MEDIANTE RINUNCIA ALLA PROCURA RICEVUTA, IL COMUNE NOTIFICA ALLA SOCIETÀ TITOLARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE, ASSEGNANDO UN TEMPO MASSIMO DI 30 GIORNI PER LA SOSTITUZIONE DEL PROCURATORE.

IN TAL CASO, ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PUÒ CONTINUARE SENZA INTERRUZIONE PER UN MASSIMO DI 30 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE. DECORSO INUTILMENTE DETTO TERMINE VIENE DISPOSTA LA DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, SALVO PROROGA DI DETTO TERMINE PER UN MASSIMO DI ALTRI 30 GIORNI CONCESSA SU RICHIESTA DELLA SOCIETÀ PER COMPROVATI E DOCUMENTATI MOTIVI, COMUNQUE DISPONENDO LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO DURANTE TALE PERIODO DI PROROGA.

2. QUALORA IL PREPOSTO, UNICO EFFETTIVO CONDUTTORE DI UN SINGOLO ESERCIZIO, INFORMI IL COMUNE DI AVER UFFICIALMENTE COMUNICATO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R. AL TITOLARE DELL'AZIENDA, LA PROPRIA DECISIONE DI RECEDERE DALLA NOMINA, IL COMUNE DÀ AVVIO AL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ ASSEGNANDO UN TEMPO MASSIMO DI 30 GIORNI PER LA SOSTITUZIONE.

IN TAL CASO, ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PUÒ CONTINUARE SENZA INTERRUZIONE PER UN MASSIMO DI 30 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE. DECORSO INUTILMENTE DETTO TERMINE VIENE DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI APPLICATIVE

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

PER SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEVE INTENDERSI LA SUPERFICIE DESTINATA ALLA SOMMINISTRAZIONE, APPOSITAMENTE ATTREZZATA. RIENTRA IN TALE SUPERFICIE L'AREA OCCUPATA DA BANCHI, SCAFFALATURE, TAVOLI, SEDIE, PANCHE E SIMILI NONCHÉ LO SPAZIO FUNZIONALE ESISTENTE TRA DETTE STRUTTURE.

NON VI RIENTRA L' AREA OCCUPATA DA MAGAZZINI, DEPOSITI, LOCALI DI LAVORAZIONE, CUCINE, UFFICI E SERVIZI. LA SUPERFICIE UTILIZZATA PER LA SOMMINISTRAZIONE NELLE AREE ESTERNE AL LOCALE NON RIENTRA NEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI SOMMINISTRAZIONE DEL LOCALE, SALVO CHE NON ASSUMA RILEVANZA EDILIZIA IN TERMINI DI AMPLIAMENTO DEI LOCALI, NEL QUAL CASO DEVE ESSERE AGGIORNATA ANCHE LA REGISTRAZIONE SANITARIA.

2. REQUISITI MORALI

I REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SONO QUELLI STABILITI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE. POICHÉ LA DISCIPLINA REGIONALE DI SETTORE COSTITUISCE 'NORMA SPECIALE', IN FORZA DELLA STESSA NON SI APPLICANO GLI ARTICOLI 11, 12, 92 E 131 DEL T.U.L.P.S. - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773.

3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I LOCALI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI, AFFILIATI E NON, DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, INDIPENDENTEMENTE DALLA DESTINAZIONE URBANISTICA E DALLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI.

4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

LA PRESENZA ALL'INTERNO DELL'ESERCIZIO DEI SOGGETTI IN QUESTIONE PUÒ NON ESSERE CONTINUATIVA: GLI STESSI POSSONO ASSENTARSI TEMPORANEAMENTE, PER MOTIVI PERSONALI O COMUNQUE CONNESSI ALLA GESTIONE AZIENDALE, LASCIANDO AD ALTRI DIPENDENTI O COLLABORATORI LE DIRETTIVE SULLA CONDUZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ.

PERCHÉ SI INSTAURI UN RAPPORTO DI EFFETTIVA "SOSTITUZIONE" OCCORRE CHE L'OPERA PRESTATO DAL DIPENDENTE O COLLABORATORE ABBA I CARATTERI DELL'ABITUALITÀ, CONTINUITÀ E PERMANENZA, E CHE LO STESSO ABBA IL POTERE DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI, FARE ACQUISTI, ESEGUIRE PAGAMENTI, ECC. .

5. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

IN CASO DI DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AD UN TITOLARE "PRO TEMPORE" PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE, L'AVVIO DI PROCEDIMENTO VA TRASMESSO ANCHE AL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA. IL SUCCESSIVO ATTO DI DECADENZA/REVOCA VA TRASMESSO IN COPIA AL PROPRIETARIO, IL QUALE - ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DI EMANAZIONE DELLO STESSO - DEVE RICHIEDERE LA REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O PROVVEDERE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ O AFFITTO DELL'AZIENDA MEDESIMA.

6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

LE GELATERIE, LE GASTRONOMIE, LE ROSTICCHERIE E LE PASTICCERIE COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE, AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEGLI STESSI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, DOVRANNO PRODURRE APPOSITA COMUNICAZIONE DALLA QUALE SI EVINCA CHE L'ATTIVITÀ PREVALENTE È QUELLA DI PRODUZIONE RISPETTO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE.

A TAL FINE LE DITTE, OLTRE AD ESSERE IN POSSESSO DELLA RELATIVA REGISTRAZIONE SANITARIA PER IL LABORATORIO DI PRODUZIONE, DOVRANNO ALTRESÌ ESSERE ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER DETTA ATTIVITÀ. LA SUPERFICIE ADIBITA ALLA PRODUZIONE NON DEVE ESSERE INFERIORE A QUELLA DESTINATA ALLA VENDITA.

TITOLO III Norme finali

ARTICOLO 18 SANZIONI

FATTE SALVE LE SANZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE REGIONALE, L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO È PUNITA CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA UN MINIMO DI

EURO 25,00= AD UN MASSIMO DI EURO 500,00=, DA APPLICARSI CON LE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

ARTICOLO 19

ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI

SONO ABROGATE TUTTE LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI COMUNALI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO NUMERICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (L. 287/1991 E L. 25/1996).

RELAZIONE

DEI DATI UTILIZZATI E LE CONSIDERAZIONI EFFETTUATE AI FINI
DELLA PROGRAMMAZIONE, DELL'ELABORAZIONE DELLA MATRICE
E DELLE NORME APPLICATIVE E PROCEDURALI

TITOLO I
Quadro generale

PROFILO DEMOGRAFICO

DATA	RESIDENTI	VARIAZIONE ANNUA
31/12/2003	4862	+ 0.25
31/12/2004	4854	- 0.17
31/12/2005	4824	- 0.63
31/12/2006	4842	+ 0.38
31/12/2007	4901	+ 1.21
31/12/2008	4913	+ 0.25

L'incremento/calco medio annuo è di circa lo 0,3 %.

Pertanto, quale proiezione demografica alla scadenza triennale della programmazione (2012) si può stimare una popolazione attestata intorno ai 5000 abitanti.

La distribuzione dei residenti nel capoluogo e nelle frazioni è la seguente:

FRAZIONI	RESIDENTI	% SU TOT.
MASER	1721	35.03
COSTE	1167	23.75
CRESPIGNAGA	1509	30.72
MADONNA DELLA SALUTE	516	10.50
totale:	4913	100.00

PROFILO URBANISTICO-AMBIENTALE

Comune in provincia di Treviso, con un'estensione di 27,50 km², ad un'altitudine di 147 m. slm..

L'abitato si dipana sulla provinciale n° 84 "di Villa Barbaro" e, oltre a Maser capoluogo, conta le frazioni di Crespignaga, Coste, Madonna della Salute e la località Muliparte.

Confina a Nord con Monfumo, ad Est con Cornuda, a Sud con Caerano di san Marco ed Altivole, ad Ovest con Asolo.

E' attraversato, a Sud, dalla S.R. n. 248 "Schiavonesca Marosticana" a ridosso della quale sono concentrati gli insediamenti produttivi ed industriali.

Da Nord verso Sud si possono nettamente distinguere una zona collinare, la zona residenziale lungo la strada provinciale n. 84 "di Villa Barbaro", zona che comprende anche i centri storici del capoluogo e delle frazioni, una breve zona agricola, la zona produttiva/industriale a ridosso della S.R. n. 84, ed infine un'altra zona agricola, più vasta, fino ai confini con Altivole e Caerano.


PROFILO ECONOMICO (PRODUTTIVO)

Circa 5000 abitanti distribuiti nelle quattro frazioni, un diffuso tessuto produttivo di aziende artigianali medio-piccole impegnate soprattutto nel settore calzaturiero, alcune realtà industriali che vanno dalla metalmeccanica alla lavorazione del legno, qualificate imprese edili e numerose attività artigianali nei più vari settori: ecco le coordinate di base per comprendere Maser.

L'agricoltura, un tempo l'occupazione dominante, ha ora connotati interessanti soprattutto nelle coltivazioni tipiche: prima fra tutte la ciliegia di Maser, che ha il riconoscimento più alto nella tradizionale mostra di fine maggio. E poi l'olivo, dal quale si ottiene l'olio extravergine, insignito della D.O.P. a livello europeo. E poi ancora gli ortaggi, la

frutta, la vite. Dal Montello ai Colli Asolani, passando per Maser, possiamo percorrere la "Strada dei Vini del Montello e Colli Asolani", che attraversa interamente il territorio comunale. Il tutto inserito in un contesto ambientale ed artistico di assoluto prestigio, con lo sviluppo delle infrastrutture produttive nella periferia dell'abitato "storico", concentrato lungo la strada provinciale Bassanese. Verso Nord, le colline. Il progressivo abbandono di questa zona, un tempo vocata alla produzione ed ora divenuta residenziale ed orientata alla ricettività di buon livello, ha permesso la riconquista da parte di specie animali selvatiche e ritrova la propria vocazione in senso turistico ed ambientale.

Tra le varie attività produttive (dati CCIAA Treviso) si segnalano:



per un totale di circa 1800 addetti, di cui circa 650 impiegati nelle attività diverse dalla voce terziario/altro.

Di questi, da un'indagine condotta presso le più importanti realtà produttive, si stima che circa metà (320 unità) siano non residenti. In particolare, tale realtà si manifesta nell'impiego presso le maggiori imprese produttive del settore calzaturiero sportivo, che vantano una rilevanza, oltre che di primaria importanza nel distretto montebellunese dello Sportsystem, anche a livello internazionale.

TITOLO II La popolazione

La popolazione totale è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante. Negli ultimi due decenni la popolazione residente è rimasta pressoché stabile con una crescita media annua attestata intorno allo 0,3%. Pertanto, anche la proiezione di crescita si attesta su questi valori. Nuove lottizzazioni, a fronte dell'esecutività del PRG, fanno stimare l'arrivo di potenziali 400/500 abitanti. La posizione geografica del comune di Maser, lungo l'importante arteria di traffico che è la S.R. n. 248, a ridosso di vivaci zone industriali, giustifica la zonizzazione proposta in termini di offerta di punti della somministrazione di bevande ed alimenti per i consumi legati a ragioni di pendolarismo e di attraversamento per ragioni di lavoro. Il sito "turistico" legato alla zona collinare e alla presenza di numerose emergenze storiche, architettoniche ed artistiche, fa sì che sia sottodimensionata l'attuale offerta; peraltro, il "governo" delle zone afferenti i centri abitati delle frazioni nel loro nucleo storico (dove peraltro già esistono pubblici esercizi attivi fin dall'inizio del secolo scorso) appare necessario al fine primario della tutela della sostenibilità di dette zone.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

È quella risultante al 31 dicembre 2008 all'anagrafe del Comune.

Tale dato, utilizzato con il dettaglio della Via e frazione di residenza, è stato poi ripartito tra le varie zone nelle quali la via ricade.

Per le vie ricadenti in più zone la popolazione è stata attribuita in base al centro abitato di appartenenza, qualora coincidente con i confini di zona, oppure attraverso una attribuzione tra ciascuna zona direttamente proporzionale al numero di abitazioni della via ricadenti in ciascuna di esse.

La popolazione residente, nella sua totalità, viene utilizzata al fine di commisurare la domanda stabile di servizi di somministrazione. Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche della popolazione, quali classi età, sesso, composizione dei nuclei, si è ritenuto di trascurare tale dettaglio in quanto scarsamente rilevante ai fini di una programmazione di esercizi di somministrazione i quali, nelle loro molteplici tipologie ed articolazioni del servizio, possono indirizzare il loro servizio indifferentemente e tutta la popolazione residente.

LA POPOLAZIONE FLUTTUANTE

La popolazione fluttuante, la cui stima mira a misurare l'entità di una domanda aggiuntiva (o potenziale) di servizi di somministrazione, derivante da segmenti di popolazione diversi da quella residente. In via generale, la popolazione fluttuante deve considerare sia i movimenti sistematici che avvengono sul territorio (per studi e lavoro), sia i movimenti occasionali che possono concorrere nel fabbisogno di servizio.

Tale analisi viene articolata nei suoi diversi fattori:

- DA TRAFFICO

DATI RILEVATI

La stima ha lo scopo di quantificare il flusso di persone e veicoli che transitano su strade Statali, Regionali, Provinciali o comunque di rilevanza extracomunale, caselli autostradali, presenti nel territorio comunale.

Tale fenomeno viene rilevato stimando il flusso nelle sue componenti e quindi applicando a questo una probabilità di fermata.

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti dati:

- *RELATIVAMENTE AL TRAFFICO SULLA STRADA PROVINCIALE N. 84 "DI VILLA BARBARO" la rilevazione effettuata dalla Polizia Locale nel periodo dal 4 al 16 febbraio 2009 e riferiti alla totalità dei veicoli transitanti nelle due direttrici di marcia, con rilevazioni effettuate in orari diversi all'altezza di Villa Barbaro, Piazza Coste, Piazza Crespignaga;*
- *Banca dati regionale (reperiti dalla Provincia attraverso Centro Studi per la provincia di Treviso);*
- *RELATIVAMENTE AL TRAFFICO SULLA S.R. N. 248 "SCHIAVONESCA-MAROSTICANA" la rilevazione, agli atti di questo Ente, contenuta nella relazione tecnico-viabilistica effettuata da uno Studio Professionale in occasione del progetto di sistemazione di un'intersezione viaria nella zona interessata.*

Mancano nel territorio comunale di Maser stazioni ferroviarie e degli autobus, porti ed aeroporti.

- DA POLI DI ATTRAZIONE

DATI RILEVATI

Per poli di attrazione si intendono ambiti, aree o edifici che generano attrazione nei confronti di popolazione da fuori Comune in modo non costante nel corso dell'anno.

Nella realtà locale vengono pertanto considerati a tal fine:

- *Tra i siti storici, architettonici ed archeologici la palladiana Villa Barbaro, inserita fin dal 1996 dall'UNESCO tra i siti da tutelare come "patrimonio dell'Umanità". Per l'ipotetico picco di presenze afferenti detto polo di attrazione, che registra all'incirca 30.000 visitatori/anno si è interpellata direttamente la struttura.*

Si ritiene che non siano riconducibili a 'poli di attrazione' i complessi sportivi (impianti sportivi comunali) in quanto l'attività svolta non genera domanda aggiuntiva di servizio.

- DA TURISMO

DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da turismo si è preso in esame il dato statistico ufficiale che è basato sulle presenze nelle strutture ricettive fornito dalla Provincia di Treviso.

Tale dato è stato poi incrementato da una stima afferente l'altro aspetto del turismo giornaliero, non "residenziale", diretto alla fruizione del territorio per le attrattive naturalistiche/ambientali, in considerazione del fatto che il S.I.C. (sito di importanza comunitaria) dei Colli Asolani identifica una zona collinare di particolare interesse naturalistico, ambientale e storico che l'Amministrazione comunale, anche in sinergia con quelle dei Comuni limitrofi, ha inteso ed intende valorizzare con progetti a finalità turistica e di valorizzazione ambientale, nell'ottica di un sistema eco-museale i cui punti di forza siano non solo la valenza naturalistica, ma anche i richiami alle altre emergenze dell'offerta turistica del territorio: la Grande Guerra, l'Architettura, l'Archeologia, l'Enogastronomia.

Si ritiene pertanto di riferire il fenomeno del turismo solo alle statistiche ufficiali, come detto limitate ai pernottamenti, incrementato da una stima delle concomitanti presenze da turismo non residenziale.

Peraltro, è da tener presente che i dati non paiono facilmente conciliabili, dal momento che, interpellate direttamente le strutture, i dati delle presenze residenziali sono collegati, per lo più, alla presenza di utenti che soggiornano per motivi di lavoro. Diversamente, le presenze dei turisti "non residenziali" sono ovviamente concentrate nei giorni festivi e nei week-end.

ANNO 2006	ARRIVI	PRESENZE
totale	2353	5639

media giornaliera: 15

Fonte: Provincia di Treviso

Il dato considerato è quello basato sulle presenze medie giornaliere nel 2006 ultimo disponibile.

Non si ritiene significativo il dato relativo alla popolazione non residente derivante dalla presenza sul territorio di 'seconde case'.

- DA ISTITUZIONI

DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da ISTITUZIONI: si è tenuto conto solamente del potenziale picco di presenze afferente l'utenza dei servizi offerti dal Municipio e dalla Biblioteca Comunale, peraltro situati nella medesima area di Piazzale del Municipio a Maser capoluogo. Tale valore si attesta intorno alle **80 unità**.

- DA LAVORO

Per il dato della popolazione da lavoro si è preso in esame il dato statistico ufficiale dell'ultimo censimento del 2001 che contiene un'analisi dettagliata dei flussi da e per il Comune per motivi di lavoro. Tale dato è stato ulteriormente raffrontato con il dato risultante da richieste ad hoc presentate alle principali ditte del territorio. Come sopra evidenziato, è realistico stimare la presenza di potenziali utenti in una giornata di picco ideale attestata intorno al valore di n. **320 unità**.

- DA ATTIVITÀ COMMERCIALI

DATI RILEVATI

FLUSSO DA ATTIVITÀ COMMERCIALI: nel Comune di Maser non sono presenti né grandi strutture, né centri commerciali, né parchi commerciali come definiti dalla L.R. 15/2004 e succ. int. e mod. Nemmeno il mercato settimanale, di poca rilevanza, non è da considerarsi come polo attrattore di flusso.

Considerando l'offerta commerciale intesa nella sua complessità, può stimarsi un afflusso/giorno attestato attorno alle **100 unità**.

A titolo puramente illustrativo dell'offerta commerciale complessiva presente sul territorio comunale, si attesta che le superfici commerciali sono così suddivise:

vicinato: 40 esercizi, con superficie media mq. 85;

medie strutture: 9 esercizi, con superficie media 352 mq.

Mostre-mercato (L.R. 11/2002) e sagre paesane ed attività varie di spettacolo minori non vengono considerate in quanto di breve durata e dirette per lo più alla popolazione locale, così da non generare domanda aggiuntiva di servizio. In particolare, la tradizionale Mostra della Ciliegia (allestita ogni anno presso Villa Barbaro - fine maggio), pur richiamando circa 5000 persone in un'unica giornata, essendo contornata da un efficiente stand enogastronomico, soddisfa di per sé largamente la domanda di somministrazione.

TITOLO III Analisi dell'offerta

GLI ESERCIZI EQUIVALENTI

L'analisi dei pubblici esercizi distribuiti nel territorio, con particolare riguardo alle sue aree limitrofe, non ha evidenziato casi di esercizi posti esclusivamente o prevalentemente al servizio di popolazione residente e fluttuante di altri Comuni limitrofi.

Non si ravvisa quindi la necessità di applicare a nessuna zona un coefficiente percentuale (indicatore di attrazione) volto a depurare il numero di esercizi presenti nella zona dalla quota teorica di esercizi che può essere ritenuta a servizio delle aree extracomunali.

ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE:

Si ritiene di considerare – ai fini dell’analisi dell’offerta – anche altre particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto maggiormente rilevanti ed influenti e riconducibili, per la loro tipologia, ai ‘normali’ esercizi. Diversamente non si ritiene di tener conto delle altre attività di produzione/vendita di prodotti alimentari (gastronomia, pizza al taglio, rosticceria, pasticcerie, ecc.) in quanto intese prevalentemente alla mera produzione e vendita dei prodotti più che alla loro somministrazione:

- **attività considerate esclusivamente ai fini dell’indicatore di concorrenza** (per un valore che si ritiene congruo pari al 25%): Attività articolo 9 LR 29/2007 (attività svago ex tipo “C”, impianti stradali carburanti, scuole, ospedali, case di riposo, ecc., circoli privati affiliati e non affiliati, agriturismi);
- **attività considerate a tutti gli effetti ai fini della programmazione:** Autorizzazioni rilasciate in deroga ai parametri comunali (centri commerciali, impianti sportivi, centri frazionali, oratori, biblioteche, ecc., ville e parchi, edifici direzionali di notevole entità).

In particolare, nel territorio comunale esistono n. 3 agriturismi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. Peraltro, nelle zone individuate come circoscritte, **NON** esistono attività di questo genere.

TITOLO IV La ripartizione in zone

SCELTA DI FONDO NELLA ZONIZZAZIONE

Le zone sono state delimitate compatibilmente con lo strumento urbanistico e a seguito di analisi del territorio - anche sotto il profilo ambientale, demografico ed economico - cercando di mantenere una certa omogeneità di connotazione all’interno di ciascuna di esse, giuste le definizioni date dal D.M. 1444/1968 integrate con le delimitazioni esistenti dei centri abitati, dei vincoli ambientali e paesaggistici.

SCHEDA DESCRITTIVE DEI PROFILI DI CIASCUNA ZONA

ZONA 1 – MASER CENTRO STORICO

<i>Profilo demografico</i>	Zona ristretta all’abitato coincidente con il centro storico di Maser capoluogo, in parte coincidente con la zona di vincolo di Villa Barbaro. Popolazione residente: circa 70 abitanti, in case singole, spesso affiancate a costituire unitarietà di borgata. Questa zona si trova all’interno della frazione più popolosa, quella di Maser Capoluogo, distribuita peraltro, oltre che in case sparse, lungo tutto l’abitato che insiste sulla strada provinciale n. 84. Oltre alla, peraltro poco rilevante, popolazione fluttuante da traffico, si ritiene fondamentale porre attenzione al dato delle presenze attinenti il polo d’attrazione costituito dal complesso monumentale della Villa e delle sue adiacenze, specialmente nell’ottica della fruizione da parte di un turismo sempre meno organizzato in “pacchetti” e più attento a vivere il territorio nel suo complesso.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è gravitante intorno al complesso monumentale di Villa Barbaro, peraltro contemplato nella presente analisi come polo di attrazione. La delimitazione della zona risponde alla volontà di tutela del profilo urbanistico della stessa, nel quale nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione appaiono sovradimensionati rispetto alla richiesta dei residenti e dei turisti, che vengono principalmente “canalizzati” nel pubblico esercizio afferente la stessa Villa Barbaro.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedicata principalmente al turismo e alla residenza.
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona nella quale non appaiono possibili sviluppi urbanistici di sorta e che allo stato non dispone di un così alto numero di superfici commerciali da permettere nuovi insediamenti. Diversamente, l’adiacente area di Piazza Roma, con i recenti lavori di urbanizzazione, si presta ad un incremento quantitativo e qualitativo degli esercizi di somministrazione, in modo da divenire altresì polo di attrazione complementare alla Villa, inserito in un contesto di riqualificazione urbana della zona che prevede una rivitalizzazione ed un collegamento tra l’area monumentale, la “piazza” del capoluogo (con vocazione

	commerciale, data la presenza di banca, panificio, esercizi di vicinato) e il piazzale del Municipio, area su cui gravitano i servizi amministrativi (comune, biblioteca, ufficio postale...).
--	--

ZONA 2 – COSTE CENTRO STORICO

<i>Profilo demografico</i>	Essa occupa la parte centrale del Comune e negli anni più recenti è diventata la frazione "competitrice" con Maser capoluogo. Si è delimitata la zona gravitante attorno alla storica Piazza della Pieve, nella quale funziona un esercizio attivo da circa un secolo. E' zona residenziale/commerciale, su cui gravitano circa una settantina di residenti, allocati in case singole o a schiera.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	Tale zona, con emergenze architettoniche importanti (Chiesa e casa canonica, Villa Mazzarolo, Casa Vettoreto del XV secolo), identifica il borgo storico della frazione, diversamente da quanto è identificato nel vigente PRG come "centro storico di Coste", area più vasta e spalmata lungo la provinciale fino ai confini con Maser capoluogo
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedita principalmente a vocazione commerciale e di servizio, nella quale peraltro l'offerta esistente appare coerente con le necessità dei fruitori. Esistono alcune superfici commerciali che potrebbero essere utilizzate a fini di somministrazione: esse però, trovandosi a ridosso dell'attuale esercizio "storico", difficilmente potrebbero dare una risposta soddisfacente in termini di concorrenza.
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che ha già ben definita la propria identità commerciale, nella quale va valutato attentamente il possibile nuovo insediamento di attività di somministrazione ai fini dell'armonizzazione di parametri di concorrenza e sostenibilità.

ZONA 3 – CRESPIGNAGA

<i>Profilo demografico</i>	Zona con buona probabilità di sviluppo, legata sia ai nuovi insediamenti produttivi che alla sistemazione urbanistica del centro. Da sempre, è la seconda frazione più popolosa dopo Maser capoluogo.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona, data, nel sito, la relativa vicinanza tra la provinciale 84 e la regionale 248, risulta piuttosto omogenea presentando un centro abitato residenziale che si estende uniforme dai piedi delle colline fino alla regionale a sud, dove inizia la zona produttiva e, quindi, quella agricola. La zona delimitata ai fini della presente programmazione, diversamente dalle altre, coincide solo in limitata parte con la delimitazione di centro storico da PRG, essendo questo individuato più a est, nell'area gravitante intorno a Villa Pastega (XVI sec.). Le attività commerciali sono concentrate a ridosso della strada provinciale.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedita principalmente a insediamenti residenziali, con una vivace attività commerciale e di servizio e con la presenza degli impianti sportivi. Per molti versi, data la vicinanza fisica, gravita sulla confinante frazione di Casella del Comune di Asolo
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che manterrà un equilibrio, anche dopo l'operatività della nuova e riqualificata area della nuova piazza, in via di completamento, dove è data facoltà di nuovi insediamenti per esercizi di somministrazione a risposta delle esigenze dei nuovi insediamenti abitativi e del volume incrementato di presenze che le nuove attività commerciali porteranno. Si è voluto invece mantenere governata l'area in cui sono già operativi gli insediamenti commerciali "storici", nella quale i nuovi insediamenti abbisognano di una attenta valutazione in ossequio al rispetto del consueto parametro di sostenibilità.

ZONA 4 – MADONNA DELLA SALUTE

<i>Profilo demografico</i>	Tale frazione, la meno popolosa, è un nucleo a se' stante, ai margini del Comune ed al confine con Altivole, appendice di Coste, in zona prettamente agricola. Qualche nuova lottizzazione fa presumere un lieve incremento della popolazione.
----------------------------	--

<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona, prettamente agricola, è individuata da un centro gravitante attorno alla chiesa e alla piccola piazza, su cui insistono gli storici esercizi commerciali.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedita principalmente all'agricoltura e sede di alcune imprese artigiane, edili e di autotrasporto, nella quale è pressoché assente la presenza di polsoazione fluttuante da traffico o da lavoro, e tantomeno da turismo e da istituzioni.
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che non presenterà grossi sviluppi economici/urbanistici. E' stato peraltro ritenuto doveroso individuare la zona centrale come area sottoposta ai criteri, anche in ossequio alla precedente programmazione che individuava la frazione come zona commerciale a se' stante.

LE ZONE RESIDUALI

Tutte le porzioni di territorio che non sono assimilabili per caratteristiche urbanistiche, economiche e demografiche alle zone adiacenti identificate, confluiscono in un'unica **Zona Residuale**, che non presenta elementi di particolare criticità sotto il profilo della sostenibilità ambientale, nelle quale l'insediamento o il trasferimento di esercizi è soggetto alla compatibilità urbanistica ed edilizia e non richiede particolari interventi di mitigazione degli impatti negativi.

TITOLO V

Regolamento: considerazioni, interpretazioni e fonti di riferimento

INTERPRETAZIONE ED UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Conformemente alle linee guida che individuano l'indicatore di sostenibilità quale criterio primario per le scelte di programmazione, si ritiene di escludere dai possibili nuovi insediamenti (aperture o trasferimenti da altra zona) le zone in cui, oltre ad una sostenibilità bassa, vi sia anche un'alta accessibilità o un'alta concorrenza, ovvero nel caso in cui oltre ad una scarsa capacità del territorio di *'assorbire'* nuovi esercizi sussista già un'adeguata offerta di servizio.

REVISIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI

La scelta di sottoporre a revisione annuale della programmazione comunale mediante aggiornamento della matrice con i soli dati relativi alle attivazioni (aperture e trasferimenti) e cessazioni degli esercizi di somministrazione nasce dalla necessità di garantire un omogeneo sviluppo delle attività, ritenuto verosimile nell'arco di un anno.

Diversamente rimane in capo all'Amministrazione la facoltà di effettuare il monitoraggio ai sensi delle linee guida regionali a seguito di trasformazioni urbane derivanti dall'effettuazione di interventi della programmazione urbanistica locale tali da essere suscettibili di una motivata modifica della programmazione anche prima della scadenza del triennio.

La revisione andrà effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale e riguarderà unicamente le variazioni di matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, fino all'effettuazione della revisione annuale, aperture, trasferimenti e cessazioni di attività non comportano la variazione delle risultanze finali della matrice.

Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta e sentite in merito anche le associazioni previste dalla legge, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio.

APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

Come già spesso previsto nelle precedenti programmazioni comunali, si ritiene di prevedere il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga in specifici contesti urbanistico-strutturali tali da ritenere sostenibile l'insediamento. Per dette attività, oltre al vincolo della non trasferibilità, possono essere previste altre puntuali prescrizioni di esercizio.

AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati di cui all'articolo 2 comma 4 (non affiliati), devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme alle risultanze della matrice per i 'normali' esercizi di somministrazione.

COMUNICAZIONE ESITO DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

La legge regionale stabilisce all'articolo 8 che il Comune deve normare appositamente il procedimento relativo all'esame delle domande per le nuove aperture degli esercizi. Viene, pertanto, fissato il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda al fine di produrre la documentazione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione.

SUBINGRESSO

- In gestione o titolarità

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. Si ritiene pertanto di uniformare la procedura di comunicazione per entrambi i casi e di rilasciare formale autorizzazione al subentro.

- In proprietà dell'azienda

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, si ritiene che l'azienda sia un 'bene' e di conseguenza sia trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4; cosa diversa è invece l'esercizio dell'attività, per il quale è indispensabile il possesso di detti requisiti.

Questa interpretazione deriva anche dal fatto che dalla norma si evincono termini differenti quali 'gestione', 'titolarità' e 'proprietà' sottendono a casistiche diverse di trasferimento dell'azienda.

Si è ritenuto, inoltre, di ricondurre a comunicazione sia il subingresso 'per gestione' che quello 'per titolarità', con successivo rilascio di autorizzazione in entrambi i casi.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Si ritiene di riconoscere il carattere benefico delle manifestazioni nei casi in cui i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento.

REQUISITI MORALI

Si è inteso risolvere la problematica sorta con l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 29/2007, in particolare all'articolo 4, che prevede quali siano requisiti morali ostativi all'esercizio dell'attività. Poiché ai sensi dell'art. 152 Reg. TULPS, alla normativa regionale sopra citata si applicano anche le disposizioni del TULPS, esiste un contrasto per quanto riguarda i requisiti morali previsti agli articoli 11 e 92 (ripresi anche dalla legge regionale) relativamente alla valutazione dell'ostatività o meno dei vari reati. La LR stabilisce il divieto di esercizio dell'attività per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o dal passaggio in giudicato della sentenza; il TULPS presenta una discrezionalità in tal senso all'articolo 11, comma 2, diversamente dal divieto assoluto previsto dall'art. 92.

Di conseguenza, si ritiene che la legge regionale, avendo stabilito puntualmente i requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione debba intendersi quale 'norma speciale' e pertanto vengono disattesi i requisiti del TULPS.

Si riporta di seguito l'interpretazione data nella relazione dei lavori preparatori della legge regionale: "Per quanto riguarda i requisiti morali, è stata fatta la scelta di mantenere essenzialmente fermi quelli già individuati dalla legge 287/91, sia perché conformi a quelli previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., sia perché meglio rispondenti agli aspetti igienico sanitari e di ordine pubblico necessariamente connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione".

CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

L'interpretazione data di seguire la sola norma in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso dei locali, deriva sia dalle disposizioni dell'articolo 32 comma 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del DPR 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, "il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), che è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche".

RINUNCIA DEL PROCURATORE - RECESSIONE DEL PREPOSTO UNICO CONDUTTORE

Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.

Pertanto la comunicazione del procuratore di recedere dalla carica va intesa come "perdita dei requisiti professionali" e di conseguenza deve essere dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera c), della legge regionale.

Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l'attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell'attività per un massimo di 30 giorni, salvo proroga di detto termine per un

massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

Stessa procedura di sostituzione va applicata anche per il preposto con l'eccezione che in questo caso non opera la decadenza dell'autorizzazione, rimanendo in carico al titolare o al procuratore il possesso dei requisiti professionali, e di conseguenza viene disposta solo la sospensione dell'attività.

DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

La norma in questione intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

Si prende atto che è in corso una modifica della L.R. 29 con il progetto di legge n. 394 del 26.02.2009.

Con tale modifica vengono soppresse le lettere d), e) e g) di cui al comma 1, dell'art. 9 della legge regionale e di conseguenza nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali sia che l'attività sia esercitata attraverso una cucina interna sia tramite l'opera di terzi che forniscono pasti, tale servizio rientra in un più ampio servizio di carattere assistenziale ed educativo senza finalità di lucro e pertanto non è richiesta la presentazione della D.I.A..



Il Responsabile
dell'Area Demografica - Attività produttive - Cultura e Turismo
e Area Vigilanza
dott. Gianluca Mastrangelo